

Le trattenute per le assenze per malattia non vanno impugnate al Tar

## Contro Brunetta si protesta dal giudice ordinario

DI CARLO FORTE

**P**er fare ricorso contro le trattenute per le assenze per malattia introdotte dal decreto Brunetta (decreto legge 112/2008, art.71) bisogna andare dal giudice ordinario. Lo ha stabilito il Tar della Toscana con una sentenza emessa l'8 aprile scorso (949). Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, fa luce sulla complessa questione della giurisdizione. E cioè sulla diatriba riguardante l'individuazione del giudice competente a pronunciarsi in questi casi. La cui complessità non di rado induce la stessa amministrazione scolastica a dare indicazioni sbagliate su quale sia il giudice a cui ricorrere, per impugnare i provvedimenti da essa stessa formati. La legge 241/90, infatti, prevede che l'amministrazione, all'atto della emanazione dei provvedimenti, debba indicare ai destinatari anche il percorso da seguire per impugnarli, qualora ritenessero il provvedimento lesivo dei loro interessi. E non sono rari i casi in cui l'amministrazione indica il giudice amministrativo in luogo di quello ordinario. E il caso in discussione è proprio uno di quelli. Il ricorrente, insegnante elementare, aveva



Renato Brunetta

impugnato un provvedimento emesso dal dirigente scolastico della scuola di servizio, con il quale era stata disposta una trattenuta per effetto di alcune assenze per malattia. Nel provvedimento era indicato come giudice competente il Tar e non il giudice ordinario. E quindi l'insegnante si era risolto ad adire il giudice amministrativo. Il collegio, quindi, non ha potuto fare altro che dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, invitando il ricorrente a rivolgersi al giudice ordinario. Unico dato positivo: la compensazione delle spese. Il Tar, infatti, avendo preso atto che «lo stesso provvedimento gravato indica quello amministrativo come giudice competente» ha ritenuto che vi fossero giuste ragioni per evitare di addossare le spese all'insegnante, disponendo per la compensazione tra le parti. Il Tar, inoltre, ha applicato la riforma del codice di procedura civile per quanto riguarda la traslazione del giudizio: è lo stesso giudice incompetente a indicare il giudice munito di giurisdizione, dando la possibilità di riassumere il giudizio davanti a questi. Il termine assegnato alle parti per la riassunzione davanti al giudice ordinario è di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. E cioè 3 mesi dopo che la sentenza sia diventata definitiva.

—© Riproduzione riservata—

